COMUNE DI PRAIANO
*Antica Plagianum*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA, TELECONTROLLO DELLA MOBILITA' URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DI IMMOBILI PUBBLICI**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n._____ del_____*

**Indice generale**


**Capo I – Principi generali**
Art.1 – Finalità e definizioni ……. pag. 2
Art.2 – Ambito di applicazione ……. pag. 4
Art.3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali …… …pag. 4
**Capo II – Obblighi del titolare del trattamento**
Art.4 – Notificazione ……. pag. 5
Art.5 – Responsabile …….. pag. 5
Art.6 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo…… ...pag. 6
Art.7 – Nomina degli incaricati e dei preposti – gestione …… …… pag. 6
Art.8 – Accesso ai sistemi e parole chiave …… …pag. 7
**Capo III – Trattamento dei dati personali**
Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali
Art.9 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali …… .pag. 7
Art.10 – Obblighi degli operatori …… ..pag. 8
Art.11 – Informazioni rese al momento della raccolta …….. …pag. 8
Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
Art.12 – Diritti dell'interessato……..…… pag. 9
Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati
Art.13 – Sicurezza dei dati …….. .pag. 9
Art.14 – Cessazione del trattamento dei dati ……. ..pag. 10
Art.15 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali ……. pag. 10
Art.16 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali…. pag. 10
Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati
Art.17 – Comunicazione ……. …… pag. 10
**Capo IV – Tutela amministrativa e giurisdizionale**
Art.18 – Tutela ……. pag. 10
**Capo V – Modifiche**
Art.19 – Modifiche regolamentari …… pag. 10

**CAPO I**
**PRINCIPI GENERALI**
***Art.1 – Finalità e definizioni***

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di telecontrollo della mobilità urbana e di videosorveglianza nel territorio cittadino, gestito ed impiegato dal Comune di Praiano - Comando di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Nel rispetto delle attribuzioni fondamentali previste dalla normativa vigente il Comune ha inteso realizzare un programma di sviluppo socio-economico territoriale che si propone di migliorare la qualità della vita delle persone che vivono e lavorano a Praiano mediante attività finalizzate all'innalzamento degli standard di sicurezza, utilizzando tecnologie moderne per l'informazione e trasmissione dei dati, con particolare attenzione a coloro che necessitano di più attenzione: bambini, giovani ed anziani.
3. La sicurezza delle zone sensibili all'interno del territorio comunale e dell'ambiente nel suo complesso possono essere perseguiti anche grazie al monitoraggio del territorio urbano mediante telecamere.
4. L'uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite, degli episodi di criminalità diffusa, delle violazioni amministrative e dei comportamenti contrari al rispetto dell'ambiente, che perpetrati su territorio comunale possono determinare danni ai cittadini, ai beni di proprietà od in gestione all'Amministrazione comunale. Il sistema è inoltre di ausilio agli organi di Polizia nell'azione di tutela e controllo del territorio. Tali impianti possono essere utilizzati per monitoraggio del traffico cittadino in modo da costituire un valido strumento per l'intervento tempestivo del Corpo di Polizia Locale nelle situazioni caotiche e/o di pericolo.
5. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e pertanto non è orientata alla raccolta e al trattamento di dati sensibili; la registrazione di particolari comportamenti potrà consentire di risalire a violazioni di legge. Le finalità che il Comune intende perseguire sono rispondenti alle funzioni istituzionali demandate agli Enti, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112, dalla Legge 7 marzo 1986 n.65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dal D.L. 23 maggio 2008 n.92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008 n.125, il D.M. dell'Interno del 5 agosto 2008, il D.L. 23 febbraio 2009 n.11 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" convertito in legge con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2009 n.38 che ha espressamente disposto che per la tutela della sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché dallo Statuto Comunale, nel pieno rispetto dei limiti della legislazione vigente in materia di tutela della privacy.
6. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

a) **Principio di liceità**: il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli art. 18-22 del D.Lgs. n.196/2003 - Codice Privacy.
b) **Principio di necessità**: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
c) **Principio di proporzionalità**: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti , sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi,abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
d) **Principio di finalità**: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art.11, comma 1, lett.b) del Codice Privacy. Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta al controllo del territorio e alla protezione degli individui, oltre che a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti pubblici ove si svolgono attività della Pubblica Amministrazione.
7. Per tutto quanto non sia dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, nonché alle disposizioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante per la Protezione dei dati Personali e in particolare del "decalogo" del 29/11/2000 e s.m.i., del Provvedimento Generale in tema di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010.
8. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) per **"banca dati"**, il complesso dei dati personali, formatosi presso la sala di controllo/Centrale Operativa della Polizia Municipale, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardino prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto pubblici e privati;
b) per **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di telecontrollo e/o videosorveglianza;
d) per **"titolare"**, l'Ente Comune di Praiano, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
e) per **"responsabile"**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
f) per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un soggetto interessato identificato o identificabile;
j) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

***Art.2 – Ambito di applicazione***

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Praiano e collegato alla sala di controllo/Centrale operativa del Comando della Polizia Municipale che ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e ne determina le condizioni necessarie affinché gli impianti possano essere tenuti in esercizio.
L'elenco dei siti da controllare e l'individuazione della posizione delle telecamere è specificato nell'allegato A, che costituisce parte integrante al presente Regolamento. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale in via d'urgenza – anche su proposta motivata del Comandante del Corpo di Polizia Locale e comunque previo suo parere - può con specifico atto deliberativo modificare e/o estendere le aree individuate. Ove l'atto sia assunto dalla Giunta Comunale è sottoposto a ratifica nel primo Consiglio Comunale utile entro i successivi sessanta giorni.

***Art.3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza***

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo della mobilità urbana e di videosorveglianza;
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi:
a) In ambito nazionale - alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Praiano, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dal d.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dalla Legge 7 marzo 1986 n.65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla legge regionale sulla polizia locale nr.2 del 24 gennaio 1989, dallo Statuto e dai regolamenti comunali vigenti, nonché al Provvedimento a carattere generale del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 29 novembre 2000 – videosorveglianza, al Provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante italiano dell'8 aprile 2010;
b) In ambito comunitario – alla Convenzione di Strasburgo 28 gennaio 1981 n.108, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989 n.98, e alla direttiva comunitaria n.95/46.
3. La disponibilità tempestiva di immagini e dati presso il Comando della Polizia Municipale, costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi sono finalizzati:
a) a garantire maggiore sicurezza ai cittadini-utenti della strada;
b) ad attivare uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio urbano;
c) alla rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei Piani Comunali del Traffico;
d) rilevare infrazioni al codice della strada, - sulle strade comunali, nelle zone a traffico comunale o nelle aree pedonali - ma solo ove installati impianti omologati a norma di legge e previa adozione degli atti Deliberativi assunti dall'organo comunale competente;

e) a monitorare le aree interne ed esterne agli edifici pubblici comunali *e non*, al fine anche di prevenire atti vandalici che costituiscano depauperamento dei beni pubblici, oltre che prevenire azioni criminose che possano perpetrarsi all'interno ed all'esterno degli stessi edifici;
f) al controllo di determinate aree cittadine circoscritte e ben individuate, sotto il profilo del monitoraggio della mobilità veicolare e pedonale urbana;
g) a costituire, valido strumento di indagine ed accertamento per l'organo di polizia giudiziaria, ove si rilevi la commissione di reati nell'area di rilevamento, secondo le direttive dell'Autorità Giudiziaria e nel rispetto del codice di procedura penale, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, utenti deboli della strada in genere; garantendo un elevato grado di sicurezza nella zone interessate al monitoraggio costante, derivante dalla possibilità di razionalizzare le risorse del personale della Polizia Municipale impegnato nei servizi di viabilità e garantirne il pronto impiego nei momenti di maggiore criticità del traffico cittadino.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
5. Il sistema di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art.4 della legge n.300/1970, per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'accertamento di violazioni al codice della strada derivanti da accesso alle zone a traffico limitato, fatta salva l'installazione di un impianto dedicato ed omologato a norma di Legge. I dati acquisiti e relativi alla circolazione stradale non potranno essere collegati con altre banche dati, fatta salva la possibilità di utilizzare sistemi di caricamento dei dati acquisiti a seguito di regolare installazione di impianti di telecontrollo della mobilità urbana per il controllo delle zone a traffico limitato o aree pedonali regolarmente istituite e con impianti omologati a norma di Legge.
6. Il Comune, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali rientranti nel campo di applicazione del presente Regolamento, si obbliga oltre che alla osservanza degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003, a quello stabilito nel Documento Programmatico della Sicurezza (DPS).

## CAPO II
## OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

### *Art.4 – Notificazione*

**Il Comune di Praiano nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt.37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.**

### *Art.5 – Responsabile*

1. Il Responsabile della Polizia Locale – Comandante del Corpo della Polizia Municipale, o altra persona nominata dal Sindaco qualora assente nel ruolo dell'Ente tale figura, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Praiano, presso la Sede municipale è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 3°, lett.e). E'

consentito il ricorso a delega scritta da parte del designato, previa informativa al Sindaco, a uno o più soggetti, il cui numero sarà ponderato in ragione della necessità
di coprire l'arco temporale in cui si svolgono i servizi istituzionali del Corpo di Polizia Municipale.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003 e s.m.i. il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Municipale, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art.17 del D.P.R. 31 marzo 1998 n.501 e s.m.i.
4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all'art.1, comma 1 e delle proprie istruzioni.
5. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
6. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
7. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo/Centrale Operativa, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette dei files o degli archivi informatici, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi, con la diligenza propria e desumibile dalle norme legislative in materia.

***Art.6 – Persone autorizzate ad accedere alla sala controllo***

1. L'accesso alla sala di controllo/Centrale operativa è consentito solamente, oltre al Sindaco e/o suoi delegati, al Comandante del Corpo di Polizia Municipale, al personale in servizio della Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo gli incaricati dei servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

***Art.7 – Nomina degli incaricati e dei preposti, gestione dell'impianto di telecontrollo***

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di polizia municipale addetti al servizio specifico.
2. I preposti saranno nominati tra gli operatori di ruolo che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici o digitalizzati.

***Art.8 – Accesso ai sistemi e parole chiave***

a. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e ai preposti come indicato nei punti precedenti.
b. I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

## CAPO III
## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
### *Sezione I*
### RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

***Art.9 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali***

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al tempo stabilito dal successivo comma 3;
e) trattati, anche con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.3, comma 3, lett.a), c) e d) con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale, come da atti predisposti dal Settore competente che ne cura l'attività istruttoria per l'individuazione dei siti;
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale ed artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre le telecamere sono di tipo a campo visivo fisso con angolo visuale inferiore a 180° e/o sono dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle attività istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art.3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo/Centrale operativa del Comando di Polizia Municipale, che è munita di sistema di protezione idoneo ad inibire l'accesso di personale non autorizzato. In questa sede le immagini saranno visualizzate su

monitor e registrate su supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire nell'immediato l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 24 (ventiquattro) ore successive alla rilevazione presso la sala controllo/Centrale operativa. Nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli uffici. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria, ovvero nell'ipotesi che la videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana -
- così richiamato l'art.6 comma 8 D.L. 11/2009 - il termine massimo di conservazione delle immagini è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salvi diverse e speciali esigenze di ulteriore conservazione, salvo diversa disposizione del magistrato inquirente nell'ambito della normativa di riferimento. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato – ove tecnicamente possibile – la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

***Art.10 – Obblighi degli operatori***

1. L'utilizzo del brandeggio delle telecamere dotate di tale sistema di funzionamento, da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento, dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici sottoposti al controllo della mobilità urbana e per le finalità di cui all'art.3 del presente Regolamento, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art.3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco, o soggetto da lui delegato.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

***Art.11 – Informazioni rese al momento della raccolta***

1. Il Comune di Praiano, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, nonché dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali dell'8/04/2011 nelle prescrizioni, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze o luoghi pubblici in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: ***"Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata dal Comune di Praiano per fini di sicurezza urbana, telecontrollo mobilità e per la tutela dei beni pubblici comunali – art.13 D.Lgs.n.196/2003 - Responsabile trattamento dati: Comando P.M."***.
2. Il Comune di Praiano, nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di telecontrollo, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art.14, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

***Sezione II***

**DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

***Art.12 – Diritti dell'interessato***

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamento di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

 la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza,fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. C), punto primo, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi del costo del personale impiegato nell'attività di ricerca, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di sua fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fate salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

***Sezione III***

**SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

***Art.13 – Sicurezza dei dati***

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.9, comma 3. Alla sala controllo del Comando di Polizia Municipale, dove sono custoditi i videoregistratori e/o gli archivi di memoria delle immagini registrate, può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale,

debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Dirigente Responsabile della VI^A.O. Polizia Locale/Comandante della Polizia Municipale o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
2. La sala di controllo/Centrale operativa è sistematicamente chiusa ed è ubicata presso la sede del Comando di P.M., non accessibile al pubblico.
3. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

***Art.14 – Cessazione del trattamento dei dati***

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
a) distrutti;
b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

***Art.15 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali***

1. La materia è disciplinata dall'art.14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e/o integrazioni.

***Art.16 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali***

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art.15 del Codice di cui al precedente articolo.

***Sezione IV***

**COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

***Art.17 – Comunicazione***

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Praiano a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art.19 comma 2 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

**CAPO IV**
**TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

***Art.18 – Tutela***

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt.100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art.5.

**CAPO V**
**MODIFICHE**

***Art.19 – Modifiche regolamentari***

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere modificati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali, che abbia carattere di modifica sostanziale della legislazione specifica di settore. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2. Nel rispetto delle previsioni dell'art.2/terzo capoverso del presente Regolamento si possono implementare o diminuire le aree o immobili da sottoporre a telecontrollo/videosorveglianza oltre quelli previsti nell'Allegato 1.
3. Il presente atto, ove richiesto dalla norma, è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.